

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 151/2017, ad iniziativa dei consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, concernente "Norme a sostegno dell'accessibilità delle persone disabili alle aree demaniali destinate alla balneazione", nel testo presentato dai proponenti;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Romina Pierantoni e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 19 luglio 2017;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 22 luglio 2017;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Vice Presidente
Liana Serrani

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Visto il testo unificato “Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione” delle proposte di legge n. 151/2017 “Norme a sostegno dell’accessibilità delle persone disabili alle aree demaniali destinate alla balneazione” e n. 172/2017 “Accesso in spiaggia alle persone con disabilità mediante l’utilizzo di ausili speciali per la mobilità alla balneazione”, trasmesso dalla IV Commissione referente in data 15 giugno 2018 per l’espressione del parere ex articolo 91, comma 3, del regolamento interno;

Udito il relatore Giacinti;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto l’articolo 91, comma 3 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

Francesco Giacinti

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposte di legge n. 151 “Norme a sostegno dell'accessibilità delle persone disabili alle aree demaniali destinate alla balneazione” e n. 172 “Accesso in spiaggia alle persone con disabilità mediante l'utilizzo di ausili speciali per la mobilità alla balneazione”

abbinare ai sensi dell'art. 89 del R.I.

Testo unificato

“Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione”

Art. 1 (Finalità)

L'articolo descrive i principi e le finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Compiti della Regione)

L'articolo indica gli interventi finalizzati all'attuazione delle finalità della legge oggetto di contributi da parte delle Regione

Effetti finanziari: i contributi vengono erogati per interventi di investimento entro i limiti della spesa autorizzata dall'articolo 3 stabiliti per ciascuna delle annualità 2019 e 2020 in euro 100.000,00. Per gli anni successivi entro i limiti della spesa autorizzata con le leggi bilancio. La copertura è specificata all'articolo 3.

Art. 3 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza i limiti massimi di spesa per gli anni 2019 e 2020 pari ad euro 100.000,00 rinviando, trattandosi di spesa a carattere continuativo, non obbligatoria alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011.

Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione / Programma / capitolo	spesa prevista dalla legge 2018	spesa prevista dalla legge 2019	spesa prevista dalla legge 2020	missione/programma /capitolo	descrizione	competenza 2018	competenza 2019	competenza 2020
missione 12 /programma 02 capitolo da istituire	,00	100.000,00	100.000,00	Missione 20/programma 01/capitolo 2200110002	fondo di riserva per le spese obbligatorie		449.646,74	431.280,43

Art. 4
(Disposizione transitoria e finale)

L'articolo contiene la disposizione transitoria e finale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 151/2017 E N. 172/2017

Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità
alle aree demaniali destinate alla balneazione

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	<p>L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale.</p> <p>L'ordinamento dell'Unione europea, in particolare, comprende numerose disposizioni, di diversa natura, finalizzate ad assicurare il diritto alle persone con disabilità ad una piena integrazione nella collettività.</p> <p>L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, infatti, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità.</p> <p>L'articolo 26 stabilisce, poi, che la stessa Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità".</p> <p>L'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'obbligo, per la medesima Unione, di combattere, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, la discriminazione fondata sulla disabilità.</p> <p>L'articolo 19 conferisce, inoltre, all'Unione il potere di legiferare al fine di combattere tale discriminazione.</p> <p>La Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, oggetto di comunicazione della Commissione il 15 novembre 2010, "è incentrata sull'eliminazione delle barriere". La Commissione europea ha anche identificato, tra gli ambiti d'azione principali della Strategia, quello dell'accessibilità intesa come "possibilità per le persone disabili di avere accesso, su una base di uguaglianza con gli altri, all'ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché ad altri servizi e strutture". Ha impegnato, pertanto, la Commissione ad operare di concerto con gli Stati membri per eliminare gli ostacoli a un'Europa senza barriere, e ha delineato un quadro d'azione a livello europeo che, associato alle misure nazionali, mira a rispondere ai diversi bisogni degli uomini, delle donne e dei bambini con disabilità.</p> <p>La piena partecipazione delle persone disabili alla società e all'economia è ritenuta fondamentale per la crescita</p>

	<p>intelligente, sostenibile e inclusiva.</p> <p>La Commissione inoltre, il 2 dicembre 2015, ha proposto al Parlamento Europeo e al Consiglio una direttiva per l'adozione dell'Atto europeo di accessibilità, che è stato approvato dal Parlamento nel settembre 2017.</p> <p>Per quanto concerne l'ordinamento internazionale, la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ha imposto agli Stati firmatari la tutela e la salvaguardia di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone disabili.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.</p> <p>Anche se la Costituzione non contiene espressi riferimenti alla disabilità, enuncia rilevanti principi al riguardo.</p> <p>L'articolo 2 prevede, in primo luogo, che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.</p> <p>L'articolo 3 dispone, poi, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Assegna, inoltre, alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.</p> <p>L'articolo 32, infine, dispone che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.</p> <p>Per quanto concerne la competenza legislativa regionale, le disposizioni della proposta ineriscono a più materie. Quelle prevalenti appaiono riconducibili ai servizi sociali, al turismo e al tempo libero, oggetto di competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il quale prevede che spetta alle stesse Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale di rango subcostituzionale, lo stesso è particolarmente articolato e caratterizzato da una pluralità di atti, non sempre coordinati e prevalentemente frammentari.</p> <p>All'intervento organico, rappresentato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), peraltro oggetto di numerose modifiche, si affiancano disposizioni di settore inserite in leggi relative a specifiche materie.</p> <p>L'articolo 8, comma 1, della legge n. 104/1992 ha previsto, in particolare che l'inserimento e l'integrazione sociale della</p>

	<p>persona handicappata si realizzano, tra l'altro, mediante interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; nonché attraverso l'adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali.</p> <p>L'articolo 23 della medesima legge ha previsto che le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate e che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale.</p> <p>L'articolo 3, comma 1, del medesimo Statuto stabilisce, infatti, che la Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini; ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.</p> <p>L'articolo 4, comma 1, dispone che la Regione si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro delle proprie cittadine e dei propri cittadini e di quelli provenienti da altre parti del mondo. Concorre a rimuovere le cause dell'emarginazione e promuove la realizzazione sociale, incentiva la piena occupazione, tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e favorisce la formazione permanente, anche al fine dell'inserimento nella società e nel lavoro delle persone disabili.</p> <p>L'articolo 5, comma 1, infine, prevede che Regione assume iniziative volte, tra l'altro, a garantire la tutela delle persone disabili.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>Una pluralità di atti regionali di varia natura, legislativa e amministrativa, prevede interventi destinati ai soggetti disabili.</p> <p>La legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) contiene una disciplina organica in materia di disabilità.</p> <p>L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) stabilisce che il medesimo sistema assicura il sostegno alla famiglia, in particolare a</p>

	<p>quella numerosa, con minorenni, persone disabili o anziani non autosufficienti. Il comma 3 dispone, poi, che la Regione e i Comuni associati negli ambiti territoriali sociali realizzano interventi volti al raggiungimento degli obiettivi del mantenimento a domicilio e in famiglia delle persone non autosufficienti e dello sviluppo dell'autonomia personale, nonché dello sviluppo dell'offerta residenziale e semiresidenziale, con particolare attenzione alle persone non autosufficienti e dell'obiettivo dell'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disabilità.</p> <p>Come per il livello normativo statale, anche per il livello normativo regionale alla legge organica si affianca una serie di interventi settoriali.</p> <p>E' il caso, per esemplificare, dell'articolo 6 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), il quale prevede che le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, gli interventi per la montagna, tra i quali la realizzazione e l'attrezzatura di sentieri e punti di osservazione a scopo ricreativo, didattico e culturale, compresi percorsi e punti attrezzati per disabili; dell'articolo 13 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero), il quale stabilisce che la Regione concede alle società sportive e alle associazioni che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva contributi per far fronte alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive; alle spese inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili, nonché alle spese per istruttori, tecnici e medici specifici per atleti disabili; dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30 (Sagre di qualità), il quale dispone che gli organizzatori della manifestazione devono assicurare l'accessibilità ai soggetti con disabilità.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>Non si pone il problema del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.</p>
<p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</p>	<p>Le due proposte di legge regionale assegnate alla IV Commissione assembleare permanente aventi oggetto strettamente connesso sono state abbinate ai sensi dell'articolo 89 del regolamento interno.</p> <p>E', però, all'esame della III Commissione assembleare permanente la proposta di legge n. 168/2017 che ha un oggetto connesso alle due abbinate, in quanto concernente l'accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici.</p>